

Repertorio n. 10830

Rogito n. 7709

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di dicembre in Roma (RM), Largo Arenula n. 70, ove sono stato espressamente richiesto.

Roma, 10 dicembre 2015

Avanti a me Dott. FABIO ORLANDI, Notaio in Roma con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' COMPARSO IL SIGNOR:

- Andrea MASCHERIN, nato a Udine (UD) il 13 aprile 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma (RM), Via del Governo Vecchio n. 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della Fondazione **"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA"**, con sede in Roma (RM), Via del Governo Vecchio n. 3, codice fiscale 97177380587, ente di diritto privato riconosciuto, costituito in Italia con atto a rogito del Notaio Andrea Fedele di Roma di data 17 dicembre 1999, rep. n. 30.922 / racc. n. 7.182, debitamente registrato a Roma - Atti Pubblici, iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 33/2001 giusta i poteri ad esso spettanti in forza del vigente statuto sociale nonché espressamente autorizzato al compimento del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 20 novembre 2015 n. 2/2015.

Detto comparente, di nazionalità italiana come afferma, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il presente atto mediante il quale conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1.- Costituzione - Denominazione

La comparente, **"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA"**, come sopra rappresentata, costituisce una Società a responsabilità limitata, con unico socio, denominata **"EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L."**.

ARTICOLO 2.- Sede sociale

La società ha sede legale nel Comune di Bolzano (BZ).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Via Giannantonio Mancini n. 5.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 3.- Oggetto sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la pubblicazione e la distribuzione di libri, articoli, riviste, giornali e dispense, con qualsiasi cadenza, anche



Fabio Orlandi

Notaio in Roma

Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma

Tel. 064203281 Fax. 0642010808

**Registrato
Ufficio Territoriale
di Roma 1
il 11/12/2015
n. 32148 - 1t**

in abbinamento ad altri prodotti, nonché la distribuzione, anche tramite e-commerce, di prodotti editoriali e non quali, in via esemplificativa, software per la gestione di studi legali, banche dati giurisprudenziali e simili.

Il tutto come meglio specificato nello statuto delle norme sul funzionamento in calce riportato.

ARTICOLO 4.- Capitale sociale - Partecipazioni

Il **capitale sociale** è determinato in **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**, ed è diviso in quote di partecipazioni ai sensi di legge, anche di diverso ammontare. Tale capitale viene qui all'atto assunto e sottoscritto dall'unico socio **"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA"** per una quota di **Euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero) pari al **100%** (cento per cento) del capitale sociale.

Il socio unico si è obbligato a liberare integralmente la quota di capitale come sopra sottoscritta mediante conferimento in denaro ed a tale fine dichiara che il 100% (cento per cento) del capitale sociale sottoscritto è stato versato nelle casse sociali ai sensi dell'articolo 2464 del Codice Civile mediante:

- un assegno circolare non trasferibile n. 2604950236 intestato alla costituenda società dell'importo di Euro 10.000,00 emesso su richiesta della "FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA" dalla Banca "Banca Nazionale del Lavoro Spa";

assegno consegnato all'Organo Amministrativo come infra nominato, che qui presente riceve e prende in consegna.

ARTICOLO 5.- Amministrazione - Rappresentanza

Il comparente, nella sua qualità, a norma dell'articolo 17 dello Statuto delle norme sul funzionamento in calce riportato, conviene che la Società venga **amministrata e rappresentata** da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, al quale vengono conferiti i poteri di amministrazione e rappresentanza di cui all'articolo 18 dello Statuto delle norme sul funzionamento in calce riportato.

A tale fine, il comparente, nella sua qualità, nomina, fino a revoca o dimissioni, quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

- **MASCHERIN Andrea**, nato a Udine (UD) il 13 aprile 1959, residente in Udine (UD), Via Nazario Sauro n. 1, codice fiscale MSC NDR 59D13 L483U, quale Presidente;

- **Carla BROCCARDO**, nata a Bolzano (BZ) il 19 febbraio 1967, residente in Bolzano (BZ), Viale Druso n. 66, codice fiscale BRC CRL 67B59 A952S, quale Consigliere;

- **Roberto SENSI**, nato a Bolzano (BZ) il 24 giugno 1970, residente in Bolzano (BZ), Via Zara n. 18, codice fiscale SNS RRT 70H24 A952B, quale Consigliere;

nei cui confronti non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.

ARTICOLO 6.- Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

ARTICOLO 7.- Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e/o sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi di legge.

La decisione che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili residui ovvero sulla diversa destinazione degli utili stessi ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile.

ARTICOLO 8.- Delega

Il comparente, nella sua qualità, autorizza espressamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato:

- ad apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto contenente le norme sul funzionamento della società infra riportato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

- a depositare il capitale sociale come sopra versato al fine della costituzione della Società, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il comparente, nella sua qualità, delega il notaio rogante per il deposito e l'iscrizione del presente atto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

ARTICOLO 9.- Spese

La comparente, come sopra rappresentata, dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

ARTICOLO 10.- Statuto sociale

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme contenute nel presente Atto e nello Statuto delle norme sul funzionamento riportato in calce al presente atto.

o o o

Ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese competente nonché ai fini dell'attribuzione della partita IVA e del codice fiscale, il comparente dichiara:

- 1.- il codice ATECOFIN della società è: 58.19.00 Altre attività editoriali;
- 2.- le scritture contabili della società saranno conservate presso la sede sociale.

STATUTO DELLE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L."

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1.- Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L."**.

Articolo 2.- Sede.

La società ha sede legale nel Comune di Bolzano (BZ).
all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative sia in Italia che all'estero (quali succursali, filiali o uffici amministrativi, il tutto senza stabile rappresentanza) nonchè di trasferire la sede sociale o l'eventuale sede secondaria nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede o dell'eventuale sede secondaria in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3.- Durata.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

Articolo 4.- Oggetto sociale.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la pubblicazione e la distribuzione di libri, articoli, riviste, giornali e dispense, con qualsiasi cadenza, anche in abbinamento ad altri prodotti, nonché la distribuzione, anche tramite e-commerce, di prodotti editoriali e non quali, in via esemplificativa, software per la gestione di studi legali, banche dati giurisprudenziali e simili.

Per il raggiungimento ed il conseguimento dell'oggetto sociale, senza che ciò possa costituire attività prevalente ed in via del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive, ritenute necessarie e/o utili, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari, la stipula di contratti di leasing, la concessione di garanzie reali e personali, avalli e fidejussioni, anche per obbligazioni di terzi, nonchè assumere, a scopo di investimento stabile e non di collocamento, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società sia Italiane che Estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti e modalità di legge e nel rispetto della vigente normativa in materia.

E' tassativamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio

di tutte quelle attività per le quali la legge richiede una preventiva autorizzazione, abilitazione o iscrizione in albi o ruoli professionali che non può essere richiesta anche successivamente e tutte quelle attività per legge riservate a determinati soggetti.

Titolo II:

Capitale Sociale - Conferimenti - Finanziamenti soci

Articolo 5.- Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione, anche di diverso ammontare, ai sensi di legge.

Oggetto di conferimento possono essere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, quindi non solo denaro.

L'aumento di capitale sociale a pagamento, salvo quanto stabilito dall'art. 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta di tutte o parte delle quote di nuova emissione a terzi.

Articolo 6.- Finanziamenti soci.

Per eventuali fabbisogni finanziari della società potranno provvedere i soci con versamenti in conto futuro aumento di capitale o a fondo perduto o a copertura di perdite e senza obbligo di restituzione da parte della società, ovvero stipulare contratti di finanziamento, senza corresponsione di interessi salvo patto contrario, ma con l'obbligo di rimborso, il tutto ai sensi dell'art. 2467 del codice civile e nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale ed in materia bancaria e creditizia.

Titolo III:

Partecipazioni - Recesso ed esclusione soci

Articolo 7.- Partecipazioni.

Le partecipazioni di ciascun socio sono determinate in misura proporzionale al conferimento e sono divisibili in caso di trasferimento ai sensi del successivo articolo.

Articolo 8.- Trasferimento delle partecipazioni.

Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi e/o per successione mortis causa, è regolato dalle seguenti norme, fatto salvo comunque l'eventuale diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

PRELAZIONE

A) Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi in tutto od in parte la rispettiva partecipazione a qualunque titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile ovvero in caso di costituzione sulla stessa di diritti di usufrutto o di nuda proprietà ovvero in caso di cessione di diritti di opzione, deve offrirla in prelazione agli altri soci, regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

Il socio che intende cedere o compiere gli atti di cui

sopra, ove non intenda raggiungere un accordo amichevole ed informale sottoscritto da tutti gli altri soci, accordo che sostituisce la procedura di seguito descritta, deve comunicare a tutti i soci la propria intenzione indicando le modalità e le condizioni, il corrispettivo o valore del trasferimento ed il nominativo dell'acquirente.

I soci, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, devono a loro volta comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Se nel termine sopra indicato taluno dei soci non avrà esercitato in tutto od in parte la prelazione di che trattasi, il diritto di prelazione spetterà agli altri soci sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni originarie.

Se nel termine ultimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione iniziale, i soci non avranno complessivamente esercitato i diritti di prelazione a loro riservati acquistando l'intera partecipazione oggetto di trasferimento, o l'avranno esercitata solo parzialmente, il socio che intende trasferire la rispettiva partecipazione potrà cedere liberamente la partecipazione medesima al soggetto ed alle condizioni di cui alla comunicazione iniziale entro e non oltre il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla predetta comunicazione, decorso il quale dovrà provvedere ad effettuare nuovamente la comunicazione.

B) In caso di trasferimento mediante atto soggettivamente od oggettivamente infungibile, ivi compreso anche il conferimento in società, o per atto a titolo gratuito, i soci, regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese, potranno esercitare il diritto di prelazione mediante offerta al socio che intende trasferire la propria partecipazione di un corrispettivo per un importo pari al valore della partecipazione in oggetto secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

Se nessun accordo si raggiunge entro i 30 (trenta) giorni, successivi alla comunicazione del socio che intende trasferire la partecipazione con le modalità stabilite dalla precedente lettera A) il prezzo verrà stabilito tramite un Arbitro di comune accordo costituito tra le parti.

C) In caso di trasferimento mortis causa, a favore di soggetti estranei alla compagine sociale, la partecipazione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti secondo le modalità ed i termini di cui alla lettera A) del presente articolo.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno corrispondere un corrispettivo determinato secondo le modalità di cui all'ultimo comma della precedente lettera B) del presente articolo.

D) Il diritto di prelazione non spetta in caso di

intestazione o re-intestazione a società fiduciaria, previa esibizione del mandato fiduciario agli effettivi proprietari.

GRADIMENTO

E) In caso di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi a qualunque titolo è necessario il preventivo consenso dei soci espresso mediante decisione dei soci con le modalità di cui al successivo art. 13, che potranno non autorizzare il trasferimento ove reputino non conforme con l'interesse della società la presenza di soci operanti in settori diversi da quello indicato nell'oggetto sociale.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione ad un terzo deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, indicando il nominativo della parte acquirente e le condizioni del trasferimento. L'Organo Amministrativo provvederà alla convocazione dei soci entro 30 (trenta) giorni per le decisioni opportune.

In caso di parere negativo al trasferimento della partecipazione, i soci dovranno indicare altra persona, fisica o giuridica, disposta all'acquisto della partecipazione alle medesime condizioni offerte dal terzo ed indicate nella comunicazione di cui sopra, fatto salvo il diritto di prelazione spettanti ai restanti soci di cui sopra.

VARIO

F) In caso pegno, usufrutto o sequestro della partecipazione si applica l'art. 2352 del codice civile.

In caso di cessione di altri diritti relativi alle quote di partecipazione sociale nonché al capitale sociale si applicano le precedenti disposizioni (diritti di sottoscrizione, etc.).

G) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio di ciascun socio come risultante dal Registro delle Imprese o dai documenti sociali.

H) Il trasferimento della partecipazione compiuto in violazione delle norme e dei termini sopra riportati sarà inefficace nei riguardi della società.

Articolo 9.- Recesso socio.

Il diritto di recesso compete ai soci solo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nei termini e modi di cui all'art. 2473 del codice civile anche per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere comunicato all'Organo amministrativo mediante Raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso o, in mancanza di delibera iscritta nel Registro delle Imprese, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che giustifica il suo diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso produce effetto dal giorno della comunicazione di cui al precedente comma.

Articolo 10.- Domicilio dei soci.

Per quanto attiene alle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dal Registro delle Imprese al momento dell'invio delle comunicazioni, ivi incluso l'indirizzo telefonico di fax o di posta elettronica indicato per iscritto all'uopo dal socio.

Titolo IV:

Decisione dei Soci

Articolo 11.- Modalità delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, sulle materie ad essi riservati dalla legge o dal presente statuto o sugli argomenti ad essi sottoposti ai sensi dell'art. 2479 comma 1° c.c., sono adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci nei modi e forme di cui infra.

Le decisioni dei soci possono essere anche adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, fatti salvi i casi in cui per legge o statuto o convenzione sia necessaria la decisione dei soci adottata con il metodo collegiale dell'assemblea dei soci di cui infra.

La scelta sulla modalità della decisione da adottare sarà effettuata dall'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 2479 comma 4° del codice civile.

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12.- Consultazione scritta.

I soci decidono, senza necessità di riunirsi, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto dovrà comunque assicurare l'effettiva possibilità per tutti i soci di essere informati preventivamente della decisione da assumere e di partecipare al processo decisionale manifestando in esso la propria opinione a mezzo di documento scritto.

La trasmissione delle comunicazioni e dei documenti di cui al presente articolo, potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Alla scadenza del termine assegnato ai soci per la decisione, spetterà all'Organo amministrativo trascrivere, senza indugio, la decisione adottata nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione scritta è conservata agli atti della società.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più del 69% (sessantanove per cento) del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze diverse.

Articolo 13.- Assemblea dei soci. Convocazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci le seguenti materie:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- 2) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) quelle materie o decisioni per le quali lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- 4) nomina dei liquidatori, attribuzione dei loro poteri, determinazione dei criteri di liquidazione e modifica di tali predette deliberazioni.

L'assemblea dei soci può essere convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo del territorio nazionale, purchè facilmente accessibile e raggiungibile con i normali mezzi di trasporto.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso spedito, a mezzo raccomandata A.R. ovvero con raccomandata a mano ovvero Telefax o posta elettronica, ai soci presso il domicilio o indirizzo telefonico o di posta elettronica risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, a condizione che risulti in qualunque modo che il socio convocato ha ricevuto la convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza per la prima e l'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le deliberazioni adottate dall'assemblea, anche se non convocata come sopra indicato, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. I membri assenti degli Organi sociali dovranno all'uopo rilasciare, prima della data dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta (anche per E-Mail con firma digitale o Telefax), con cui attestino che essi sono stati informati dell'assemblea e che non si oppongono alla trattazione dell'argomento. Tale documentazione sarà conservata agli atti della società.

L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i

luoghi e le modalità di collegamento;

b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;

c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;

d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.

In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.

Articolo 14.- Assemblea dei soci. Intervento soci e voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel relativo libro.

Ogni socio che abbia diritto di partecipare alle assemblee può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 comma 1° n. 2 del codice civile ed è regolata dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 15.- Assemblea dei soci. Riunione e verbale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dall'amministratore più anziano o da quello presente in caso di amministrazione affidata a più amministratori o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea, a meno che il verbale, nei casi previsti dalla legge, sia redatto da un notaio.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari e le deliberazioni dell'assemblea devono essere riportate nel verbale dell'assemblea redatto secondo le modalità e termini di cui all'art. 2375 del codice civile e trascritto a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16.- Assemblea dei soci. Quorum.

L'assemblea dei soci è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più del 69% (sessantanove per cento) del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze diverse.

Titolo V:

Amministrazione

Articolo 17.- Forma di Amministrazione.

L'amministrazione della società può essere affidata, con decisione dei soci in sede di nomina ai sensi dell'art 2479 n. 2 del codice civile e nei modi e forme di cui al presente statuto, ad un organo amministrativo così composto:

- da un Amministratore Unico.
- da 2 (due) a 5 (cinque) amministratori che agiscono in via congiunta o disgiunta secondo le modalità determinate dai soci in sede di nomina, ai sensi degli artt. 2257 e 2258 del codice civile, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2475 ultimo comma del codice civile. Le eventuali decisioni degli amministratori di cui al presente articolo sono adottate nei modi e forme delle decisioni del Consiglio di Amministrazione come infra indicato.
- da 2 (due) a 5 (cinque) amministratori che formano il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo è composto da persone fisiche e/o giuridiche, anche non soci, che durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ovvero a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni e sono comunque rieleggibili.

Ai membri dell'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute, può essere attribuito un compenso da determinarsi con decisione dei soci all'atto della nomina o anche successivamente.

In caso di nomina di pluralità di amministratori, qualora venga a mancare uno o più di essi, è ammessa la cooptazione fatto salvo quanto infra stabilito; i membri così nominati restano in carica sino alla successiva decisione dei soci. Se viene meno la metà o più della metà degli amministratori, quelli rimasti in carica devono attivarsi affinché i soci assumano una decisione in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Per i casi di revoca, cessazione, decadenza e ineleggibilità si fa espresso rinvio alla normativa in materia di Società per Azioni.

Articolo 18.- Poteri degli amministratori e Rappresentanza della Società.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per la gestione aziendale e patrimoniale della società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e/o utili e/o opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale senza eccezione di sorta, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo alla decisione dei soci, il tutto nei limiti e forme di cui infra.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente e/o gli Amministratori delegati per le materie delegate o gli amministratori in via congiunta o disgiunta, hanno la rappresentanza generale della società.

In particolare:

- l'Amministratore Unico è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna;

- in caso di amministrazione collettiva, i soci in sede di nomina dell'organo amministrativo, provvederanno a determinare le modalità di esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli amministratori che potranno anche essere attribuiti a singoli amministratori nominativamente indicati in via congiunta e/o disgiunta anche per diverse categorie e/o tipologie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui all'art. 2475 ultimo comma del codice civile e nei limiti, forme e condizioni di cui all'art. 2381 commi 2° e 3° del codice civile, a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente e/o Vicepresidente, determinando i poteri, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare uno o più procuratori per singoli atti e per determinate categorie di atti.

Articolo 19.- Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa decisione in sede di atto di nomina di più amministratori, l'amministrazione avverrà in modo collegiale con le forme del Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri di cui un Presidente ed un Vice-Presidente, eletti dal Consiglio medesimo, se questi non sono nominati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia e purchè facilmente accessibile e raggiungibile con i normali mezzi di trasporto, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da uno degli amministratori.

La convocazione del Consiglio può essere fatta da ogni amministratore con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipare alle riunioni a tutti gli amministratori ed i membri dell'organo di controllo se nominato.

Fatte salve le delibere di cui all'art. 2475 ultimo comma, il Consiglio di Amministrazione può adottare le sue decisioni mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto dai consiglieri. In tale caso, i documenti sottoscritti dai consiglieri devono riportare, in ogni caso, con chiarezza, la data, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto

dovrà comunque assicurare l'effettiva possibilità per tutti i consiglieri di essere informati preventivamente della decisione da assumere e di partecipare al processo decisionale manifestando in esso la propria opinione, il tutto secondo le modalità e forme stabilite in materia di decisione dei soci.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, in sede di riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica mentre in sede di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, è necessaria la partecipazione di tutti i membri in carica.

Le decisioni in entrambi i casi sono adottate dalla maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti la proposta si considera respinta.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazioni nonché le decisioni degli amministratori adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, devono essere trascritti a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata agli atti della società.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio-tele conferenza secondo le modalità previste dal precedente art. 13.

Titolo VI:

Controlli

Articolo 20.- Organo di Controllo.

I soci, nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2477 c.c. o se lo ritengono opportuno, nominano, secondo le modalità di cui al presente statuto, un organo di controllo composto da un membro effettivo (Sindaco Unico) o da un revisore, cui è affidato il controllo legale della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. e che esercita altresì il controllo contabile ai sensi di legge.

Il Sindaco Unico e/o il Revisore, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, sono rieleggibili e sono nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla determinazione del compenso spettante.

Il tutto secondo quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in materia di società per azioni.

Titolo VII

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

Articolo 21.- Esercizi sociali - Bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede

alla formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, solamente nei limiti e condizioni di cui all'art. 2364 comma 2° del codice civile, anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22.- Utili.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e/o sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi di legge.

La decisione che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili residui ovvero sulla diversa destinazione degli utili stessi ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile.

Titolo VIII

Articolo 23.- Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, con decisione dei soci nei modi e forme di cui al presente statuto, verranno stabilite le modalità della liquidazione e verranno nominati uno o più liquidatori determinandone i rispettivi poteri e compensi.

Il tutto secondo le modalità di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

Titolo IX

Articolo 24.- Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre Leggi in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 25.- Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in correlazione al contratto sociale, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso e quelle aventi per oggetto la validità delle decisioni dei soci, sia fra i soci, sia fra i soci e/o gli Organi Sociali, e/o la Società ad eccezione di quelle che per legge non possono compromettersi, dovrà essere deferita ad un Organo Arbitrale composto da un arbitro.

L'Arbitro verrà nominato, su ricorso della parte più diligente, da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Organo Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale e vincolante tra le parti, nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, il tutto secondo quanto previsto dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'Organo Arbitrale provvederà in ordine al pagamento delle spese di difesa e di arbitrato.

In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale di Roma.

E richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto al Comparente il quale su mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei foglio intermedi alle ore 9,10.

Occupa ventinove pagine fin qui di otto fogli

F.to Andrea MASCHERIN

F.to Fabio Orlandi Notaio

**E' copia autentica,
conforme al suo originale, conservato nei miei rogiti.**

Si rilascia per gli usi consentiti.

Data in Roma, addì

29 gennaio 2016